



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 102 del 29/06/2021

OGGETTO: Aggiornamento Ordinanza contingibile e urgente a tutela del patrimonio apistico Regionale e Comunitario per rinvenimento di “Aethina Tumida” in alveari del territorio di Gioia Tauro (RC)

Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.

Dott. Giacomino Brancati
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE F.F. DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE l'art. 34 lettera m) dello Statuto Regionale dispone che il Presidente adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;

CHE l'art 32 della legge 23/12/1978 n. 833 – Funzioni di Igiene e Sanità Pubblica e di Polizia Veterinaria – stabilisce tra l'altro che in materia di igiene e sanità pubblica sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni;

CHE è stato riscontrato in data 11 settembre 2014 dall'IZS delle Venezie, Centro di referenza nazionale per l'apicoltura, nel territorio del Comune di Gioia Tauro -Rc- la presenza del coleottero "Aethina Tumida", parassita infestante le colonie degli alveari;

CHE l'infestazione ha come conseguenza il danneggiamento dei favi e può determinare la perdita del miele, del polline e anche della famiglia e in caso di infestazione massiva può causare addirittura la sciaturatura della colonia di api;

CHE era stato necessario e urgente far fronte alla minaccia sanitaria che tale fenomeno determina istituendo una "zona di protezione" per un raggio di 20Km poi esteso a 30 Km dal punto geo referenziato 38°45' 47" lat. nord e 15° 94' 11" long. est, nel Comune di Gioia Tauro (RC), e successivamente dai diversi focolai rilevati nel territorio della provincia di Reggio Calabria e Vibo Valentia che ha così interessato tutta la provincia di Reggio Calabria e buona parte della Provinciali di Vibo Valentia;

CHE per gli stessi motivi era stata istituita una "zona di sorveglianza" che comprendeva tutto il restante territorio della Regione Calabria (province di Catanzaro, Cosenza e Crotona);

CHE a partire dal 2014 e fino al 2021 sono stati accertati focolai di infestazione negli apiari, nuclei sentinella e sciami selvatici presenti nella zona di protezione di 20 Km del comune di Gioia Tauro;

CHE la situazione epidemiologica è caratterizzata dall'estendersi dell'infestazione oltre la zona di protezione di 20 Km di Gioia tauro negli anni compresi tra il 2014 e il 2021 nonché dal rilevamento di Aethina tumida in sciami selvatici e nuclei sentinella;

CHE il Consiglio superiore di sanità il 13 febbraio 2018, in risposta al quesito della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute relativamente a: "Applicazione di misure di eradicazione nei confronti del coleottero infestante Aethina tumida in Provincia di Reggio Calabria ", ha espresso parere favorevole alla sostituzione, delle misure che prevedono la distruzione dell'intero apiario in caso di presenza del coleottero infestante, con misure di contenimento alternative che limitino l'approccio distruttivo nei confronti degli alveari.

CHE con il Decreto 10 settembre 2019 (Modifica e integrazione al Decreto 19 novembre 2014) recante "Misure straordinarie di eradicazione conseguente all'infestazione da Aethina tumida" come modificato dal Decreto 11 ottobre 2019. "Modifica dell'allegato 1 del decreto 19 novembre 2014", sono state recepite le indicazioni del Consiglio Superiore di Sanità sopra ricordate;

CHE con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 94 del 19 settembre 2014 ad oggetto: “ *Ordinanza contingibile ed urgente a tutela del patrimonio apistico Regionale e Comunitario per rinvenimento di "Aethina Tumida" in alveari del territorio di Gioia Tauro (RC)*” si è istituita una “zona di protezione” estesa per un raggio di 20 chilometri dal punto georeferenziato 38°45’47” lat. Nord e 15°94’11” long. Est. Nel Comune di Gioia Tauro (RC) e che interessa le ASP di Reggio Calabria e Vibo Valentia; (allegato I). – ed una “zona di sorveglianza” per la restante parte del territorio regionale non ricadente nella suddetta zona di protezione, atteso che la prescritta area di sorveglianza con raggio di 100 chilometri, copre l’80% del territorio regionale e il pericolo di diffusione della infestazione è di valenza comunitaria;

RITENUTO necessario e urgente, al fine di contenere la diffusione di detto coleottero, revocare la precedente Ordinanza del Presidente n.94/2014 e contestualmente aggiornare le misure di prevenzione e controllo da attuarsi sul territorio regionale con nuova Ordinanza;

VISTO lo statuto della Regione Calabria

VISTA la Legge 23/12/1978, n.833

VISTO L’art. 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

VISTO il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, con successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del 19 novembre 2014, avente per oggetto: “**Misure straordinarie di eradicazione ed indennizzo (art. 2) conseguente all’infestazione da *Aethina tumida***”;

VISTA L’O.M. 20 aprile 2004 recante “norme per la profilassi di *Aethina Tumida* e *Tropilaelaps spp*”;

VISTO il Decreto 10 settembre 2019 modifica e integrazione al decreto 19 novembre 2014 recante “Misure straordinarie di eradicazione e indennizzo conseguente all’infestazione da *Aethina tumida*”, come modificato dal Decreto 11 ottobre 2019;

VISTA l’istruttoria del Settore n. 12 di Sanità Veterinaria del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari;

SU PROPOSTA del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela Della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari della Regione Calabria;

ATTESO CHE il presente provvedimento ha carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia Veterinaria;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

- **di revocare l’Ordinanza n. 94 del 19.09.2014;**

- **di istituire**, una “**zona di protezione**” comprendente l'intero territorio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia;
- **di Istituire** una “**zona di sorveglianza**” della profondità di almeno 5 Km lungo il confine delle Province di Vibo Valentia e di Reggio Calabria
- **di disporre** le seguenti misure di prevenzione e controllo da completarsi tassativamente entro **30gg** per la zona di protezione e entro **90 gg** per la zona di sorveglianza dalla pubblicazione della presente ordinanza:

A) ZONA DI PROTEZIONE

1. Le seguenti misure si applicano alla zona di protezione:
 - a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento in BDA di tutti gli apiari presenti, della tracciabilità degli alveari nonché del posizionamento da parte degli apicoltori di trappole meccaniche o biocide in tutte le arnie;
 - b) nel caso in cui vengano rilevati alveari privi di trappole, l'intero apiario verrà posto sotto sequestro fino alla risoluzione della non conformità;
 - c) divieto di movimentazione verso l'esterno della zona di protezione di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione e api regine;
 - d) divieto di movimentazione verso l'esterno dalla zona di protezione di melari provenienti da apiari in cui è stata confermata la presenza di *Aethina tumida*;
 - e) divieto di introduzione in zona di protezione di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione, api regine nonché favi e melari se non previamente autorizzati da parte della ASP territorialmente competente;
 - f) effettuazione di controlli clinici o di laboratorio in un numero di apiari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 10% con il 95% di confidenza (vedi tabella) da distribuirsi in maniera omogenea nel corso dell'anno
 - g) effettuazione in ciascun apiario di un controllo clinico o di laboratorio di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 10% con il 95% di confidenza;
 - h) i controlli clinici di cui alla lettera g) prevedono alternativamente un controllo dell'intera famiglia e nell'arnia successiva della sola trappola fino al raggiungimento del campione richiesto;
 - i) in caso di rilevamento di *Aethina tumida* dovranno essere controllati tutti gli alveari dell'apiario da parte del Servizio Veterinario di sanità animale e quest'ultimo dovrà adempiere a quanto previsto dal comma 1 lettera b dell'art. 18 del Reg.UE 429/2016;
 - j) altri controlli clinici e di laboratorio potranno essere eseguiti negli alveari e nei nuclei sentinella al fine di raccogliere ulteriori dati di carattere epidemiologico o per l'attuazione di altre misure di controllo;
 - k) distruzione da parte del Veterinario ufficiale degli apiari abbandonati che non risultano registrati in BDA.
2. In deroga alla lettera d), i melari possono essere inviati in vincolo sanitario verso impianti di smielatura presenti nel territorio regionale, a condizione che siano stati sottoposti ad un esame ispettivo da parte del Veterinario ufficiale con esito favorevole previo accordi con i Servizi veterinari di sanità animale di destino.

- 3. I melari di cui al punto 2) dovranno essere sottoposti a smielatura entro massimo quarantotto ore dal loro arrivo a destino.
- 4. In caso di riscontro di *Aethina tumida* all'esame di cui al punto 2) i melari dovranno essere sottoposti a un trattamento di bonifica prima di essere spostati.
- 5. per consentire la programmazione dei controlli di cui al precedente punto 2), l'apicoltore comunica lo spostamento dei melari al Veterinario ufficiale almeno settantadue ore prima della partenza. I melari devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta.

Qualora nelle zone di protezione il numero di focolai o di casi nei nuclei sentinella di *Aethina tumida* si dimostri in crescita nello spazio o nel tempo o comunque persistente, il settore n. 12 della Regione Calabria, sentito il Ministero della salute e previa valutazione del CRN per l'apicoltura, considerate le caratteristiche del territorio, del livello e stadio delle infestazioni, delle movimentazioni nonché delle possibili fonti di infestazione, dispone nella zona di protezione, al posto degli abbattimenti totali, abbattimenti di tipo selettivo negli apiari infestati da *Aethina tumida*, ai sensi del DECRETO 10 settembre 2019 “Modifica e integrazione al decreto 19 novembre 2014”

Tabella di prevalenza del 10% e corrispondente numero di colonie da ispezionare

n. totale di colonie	fino a 10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	140	160-250	300-900	1000
Da ispezionare	tutte	16	19	21	22	23	24	24	25	26	26	27	28	29

L'esame dell'alveare dovrà essere effettuato sollevando i favi del nido e tenendo in debita considerazione che il coleottero tende a nascondersi nelle parti meno luminose dell'arnia.

- In caso di rilevamento di adulti o stadi larvali di *A. tumida* si dovrà disporre la chiusura delle aperture d'accesso di tutte le arnie, l'immediato sequestro dell'intero apiario e, successivamente previa tempestiva emanazione di apposita ordinanza da parte dell'Autorità Competente Locale (D.G. delle ASP o suo delegato), provvedere alla distruzione di tutte le arnie dell'apiario e al contestuale trattamento del terreno circostante che dovrà essere preventivamente arato e/o vangato per una profondità di almeno 20 cm. e trattato con sostanze anti larvali (es. permetrina al 40%) a cura dell'unità di disinfezione e disinfestazione delle ASP Competenti; fatto salvo quanto previsto dal DECRETO 10 settembre 2019 “Modifica e integrazione al decreto 19 novembre 2014;
- La raccolta e l'invio di esemplari di larva e/o insetto adulto alle sezioni degli istituti zooprofilattici, dovrà avvenire in contenitori ermetici e in stato di congelamento al fine di evitarne la diffusione in casi di accidentale rottura dei contenitori;
- L'abbattimento delle api dovrà avvenire con fumigazione a base di zolfo.
- Tutte le arnie interessate *A. tumida*, compresi i melari, interessati dovranno essere prima distrutti col fuoco e poi, i relativi resti, interrati in loco;

- Stante l'urgenza e la gravità della situazione sanitaria, per l'esecuzione della suddetta attività, le Aziende Sanitarie Provinciali di Reggio Calabria e Vibo Valentia, attingono dal personale a disposizione dell'area funzionale di Sanità Animale (dirigenti e veterinari specialisti compresi), coordinati dai Direttori dei Servizi Veterinari di Sanità Animale;

Le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali, stante la gravità del pericolo, che potrebbe arrecare al patrimonio zootecnico (apistico) Regionale e Nazionale, avranno obbligo di garantire ai Servizi Veterinari di sanità animale, la fornitura di tutta l'attrezzatura necessaria per l'attività sanitaria da espletare;

I corpi di polizia territoriali vigileranno sull'esatto adempimento del suddetto divieto di movimentazione.

B) ZONA DI SORVEGLIANZA

Misure da adottare nella zona di sorveglianza:

- a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento in BDA di tutti gli apiari presenti, della tracciabilità degli alveari e dell'avvenuto posizionamento da parte degli apicoltori in tutte le arnie di trappole meccaniche o biocide;
- b) nel caso in cui vengano rilevati alveari privi di trappole, l'intero apiario verrà posto sotto sequestro fino alla risoluzione della non conformità;
- c) divieto di movimentazione verso l'esterno della zona di sorveglianza di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione, api regine;
- d) divieto di movimentazione verso l'esterno della zona di sorveglianza di melari provenienti da apiari in cui è stata confermata la presenza di *Aethina tumida*;
- e) divieto di introduzione di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione e api regine nonché favi e melari se non previamente autorizzato da parte della ASP territorialmente competente;
- f) posizionamento e controllo clinico mensile da parte del Veterinario ufficiale di un numero di nuclei sentinella, definiti dal Centro nazionale di referenza per l'apicoltura, calcolati in funzione della situazione epidemiologica lungo l'intero perimetro della zona di sorveglianza in una fascia profonda di 500 metri;
- g) effettuazione di controlli clinici o di laboratorio in un numero di apiari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 2% con il 95% di confidenza;
- h) effettuazione in ciascun apiario di un controllo clinico o di laboratorio di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 2% con il 95% di confidenza;
- i) i controlli clinici di cui alla lettera h) prevedono alternativamente un controllo dell'intera famiglia e nell'arnia successiva della sola trappola fino al raggiungimento del campione richiesto;
- j) in caso di presenza di *Aethina tumida* dovranno essere controllati tutti gli alveari dell'apiario;
- k) altri controlli clinici e di laboratorio potranno essere eseguiti negli alveari e nei nuclei sentinella al fine di raccogliere ulteriori dati di carattere epidemiologico o per l'attuazione di altre misure di controllo;

l) in caso di rilevamento di *Aethina tumida* in un alveare o nucleo sentinella si procederà ad individuare una nuova zona di protezione a partire dal focolaio confermato.

1. In deroga alla lettera c), per i soli alveari a fini di nomadismo è consentita la movimentazione al di fuori della zona di sorveglianza e solo nelle province confinanti, previo controllo clinico con esito favorevole di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza di infestazione uguale o superiore al 2% con il 95% di confidenza.
2. In deroga alla lettera d) i melari possono essere inviati in vincolo sanitario verso impianti di smielatura presenti nel territorio regionale, a condizione che siano stati sottoposti ad un esame ispettivo da parte del Veterinario Ufficiale con esito favorevole.
3. I melari di cui al punto 2) dovranno essere sottoposti a smielatura entro massimo quarantotto ore dal loro arrivo a destino.
4. In caso di riscontro di *Aethina tumida* all'esame di cui al punto 2) i melari dovranno essere sottoposti a un trattamento di bonifica prima di essere spostati.
5. Per consentire la programmazione dei controlli di cui al precedente punto 2), l'apicoltore comunica lo spostamento dei melari al Veterinario ufficiale almeno settantadue ore prima della partenza.

I melari devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta.

Tabella di prevalenza e corrispondente numero di colonie da ispezionare

n. totale di colonie	fino a 40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	250	300	350	400	450	500
Da ispezionare	tutte	48	55	62	68	73	78	86	92	97	101	105	112	117	121	124	127	129

L'esame dell'alveare dovrà essere effettuato sollevando i favi del nido e tenendo in debita considerazione che il coleottero tende a nascondersi nelle parti meno luminose dell'arnia;

C) ZONA DI ATTENZIONE (PROVINCIE DI CATANZARO, CROTONE E COSENZA)

1. Nel territorio di Zona di Attenzione dovranno essere individuati con criteri random un totale di 164 apiari secondo la ripartizione indicata dal Ministero della Salute nel Piano di Sorveglianza – Nazionale anno 2021;
2. In ogni apiario individuato dovranno essere sottoposti a controllo clinico un numero di colonie tale da rilevare un livello di infestazione del 5% con il 95% di confidenza. Tali controlli dovranno iniziare alla ripresa dell'attività produttiva e terminare entro la fine della stessa;
3. In alternativa agli apiari potranno essere utilizzati i nuclei sentinella a condizione che in ogni territorio provinciale siano presenti in maniera equilibrata entrambi i sistemi di sorveglianza e che il numero dei nuclei non superi la metà degli apiari previsti in ciascuna provincia;

Si raccomanda di inserire almeno una trappola del tipo Better Beetle Blaster in ciascun nucleo sentinella per facilitare l'eventuale rilevamento di *Aethina tumida*, come previsto dal piano di sorveglianza – Nazionale anno 2021.

L'attività sanitaria in sorveglianza espletata per l'*Aethina Tumida* dai Servizi Veterinari competenti per territorio è parte integrante dei compiti di Istituto e pertanto è a carico del finanziamento ordinario di parte corrente degli obiettivi veterinari LEA, sia per i materiali e/o attrezzature necessarie che per il personale impiegato.

La rendicontazione dell'attività di sorveglianza effettuata (apiari e nuclei sentinella) a cura dai Servizi Veterinari delle Rispettive Aziende Sanitarie Provinciali competenti per territorio dovrà essere comunicata al settore n. 12 della Regione Calabria e i dati dovranno essere inviati tramite file Excel già utilizzato per la rendicontazione dell'attività di sorveglianza svolta nel 2006, con gli esiti dei controlli effettuati negli apiari, come previsti dalle Normative Vigenti. Eventuali indennizzi saranno riconosciuti per come sancito dall'art. 2 del Decreto del 19 novembre 2014.

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza, stante la contingenza e l'urgenza del caso, costituiscono obiettivo prioritario ed urgente dei Direttori Generali delle ASP di Reggio Calabria e Vibo Valentia.

Tutto quanto contenuto nella presente Ordinanza resta in vigore sino alle indicazioni di revoca che saranno disposte dal Ministero della Salute sentiti i Centri di Referenza Nazionale.

La puntuale applicazione dei provvedimenti di cui sopra, dovrà essere rendicontata mensilmente al Settore n. 12 Sanità Veterinaria del Dipartimento Tutela della Salute, della Regione Calabria che provvederà, a sua volta, alla trasmissione dei relativi flussi informativi al Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari.

DI TRASMETTERE al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari il presente provvedimento per la sua esecuzione nei tempi prescritti dalle norme e per la verifica dell'attuazione delle disposizioni in esso contenute, da effettuarsi dal competente Settore n. 12.

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2021, n.11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

DI TRASMETTERE la presente Ordinanza al competente Ministero della Salute, Direzione Sanità Animale e Farmaco Veterinario nella persona del Direttore Generale.

On. Antonino Spirli
(F.to digitalmente)